



**EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2025 N. 95 RECANTE
*DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
E IMPRESE, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE SPOCIALE E IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI***

Emendamenti all'articolo 3

**“disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle
Province e delle Città metropolitane”**

Roma, 4 luglio 2025

ART.3

Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“E’ altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di salvaguardare, all'interno dell'unico “fondone” di nuova costituzione, quelle risorse che attualmente sono destinati a programmi di finanziamento per la rete viaria di Province e Città Metropolitane. Si sottolinea come, infatti, che sulle risorse di cui all' articolo, 1, comma 95, si poggia il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1076, e sono attualmente assegnate risorse per gli anni fino al 2029 (cfr dm 216/24).

In questa sezione dovranno affluire dunque anche le assegnazioni oggetto di revoca o mancata assegnazione come previsto al comma 9.

ART. 3

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Il livello di progettazione utile per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica è quello della fattibilità tecnico-economica.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di andare in deroga alla disciplina del codice dei contratti per consentire agli enti di avviare le gare anche con il primo livello di progettazione previsto dal Codice dei Contratti e favorire pertanto l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti.

ART. 3

Al comma 8, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al punto 1, dopo le parole “entro il 30 settembre 2025” sono aggiunte le parole: “**per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026**”
- b) Al punto 1, dopo le parole “entro il 31 dicembre 2025;” sono aggiunte le parole: “**per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell’articolo 5 dell’Allegato I.7 del dlgs 36/2023, cui si riferiscono i CIG.**”
- c) Al punto 2, dopo le parole “ammessi al piano di riparto” sono aggiunte le parole: “**per le annualità 2025 e 2026**”
- d) Dopo il punto 2 è inserito il seguente: “**2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l’aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027**”
- e) Al punto 3, le parole “del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero d)” sono sostituite dalle seguenti: “**del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)**”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di modificare le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, prevedendo la possibilità di aggiudicare gli interventi secondo una logica “biennale” anziché quadriennale, estremamente più impegnativa per gli enti considerato il poco tempo a disposizione.

Ai fini della verifica degli importi si deve tener conto del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell’articolo 5, dell’allegato I.7 del dlgs 36/2023, cui si riferiscono i CIG per tenere conto di tutti gli oneri a carico dell’ente, come ad esempio l’IVA on compresa nel valore stimato indicato nel CIG.

ART. 3

Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “entro il 28 febbraio 2026” sono sostituite dalle parole “**entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028**”

b) l'ultimo capoverso è così sostituito

“Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2.”

MOTIVAZIONE

Le modifiche al comma 9 sono funzionali alla verifica dell'utilizzazione delle risorse e della loro eventuale revoca secondo la tempistica di “biennalità”.

La modifica all'ultimo capoverso è funzionale a far destinare le eventuali risorse inutilizzate o revocate alla sezione del fondo di cui al comma 1, sottosezione di cui al comma 2 (per Province e Città Metropolitane).